

2. Per gli interventi di cui all'articolo 17, la Regione può utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge n. 34 del 1996.

Legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 concernente:

Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.
2. Con questa legge in particolare la Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013), per uniformarne l'applicazione nel territorio regionale.
3. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni riportate nell'Allegato 1.

Art. 2

(Autorità competenti)

1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'articolo 9 del d.p.r. 74/2013 sono affidati ai Comuni con più di 40.000 abitanti come risultanti dal censimento della popolazione dell'anno 2011 e per la restante parte del territorio alle Province, di seguito denominate autorità competenti.
2. Due o più enti tra quelli indicati al comma 1 possono, previo accordo, individuare tra loro un'unica autorità competente, responsabile del controllo dell'intero territorio degli enti sottoscrittori. L'accordo, che ha durata di otto anni, con possibilità di rinnovo, è comunicato prima della sua effettiva decorrenza alla struttura organizzativa regionale competente in materia, per le finalità di cui agli articoli 13 e 15.
3. L'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'Allegato C del d.p.r. 74/2013.

Art. 3

(Soggetti responsabili)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarli ad un terzo conformemente a quanto stabilito nell'articolo 6 del d.p.r. 74/2013.
2. Ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore a cura del nuovo responsabile:
 - a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio;
 - b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.
3. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui all'articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del d.p.r. 74/2013, sono comunicate al soggetto esecutore entro due giorni lavorativi, utilizzando il modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
4. Le comunicazioni sono effettuate, utilizzando i modelli approvati con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, sia per via informatica attraverso il Catasto unico regionale di cui all'articolo 12 sia per posta, all'indirizzo comunicato dal soggetto esecutore, fatta

salva la possibilità di avvalersi unicamente della trasmissione telematica mediante up-load come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

5. I principali compiti dei soggetti che operano sull'impianto termico sono indicati nell'Allegato 2.

Art. 4

(Manutenzione e controllo)

1. Come stabilito dall'articolo 7, comma 4, del d.p.r. 74/2013, gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza. La dichiarazione, redatta conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente rispettivamente per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, per gli impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore, per gli impianti dotati di scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento e per gli impianti costituiti da cogeneratori o trigeneratori, deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa al soggetto esecutore. Gli installatori o i manutentori che al momento di presa in carico della manutenzione non trasmettono tale documento sono passibili delle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005, richiamato dall'articolo 11 del d.p.r. 74/2013.
2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti, il responsabile dell'impianto o l'installatore sono tenuti ad aggiornare il libretto di impianto e ad aggiornare conformemente il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all'articolo 12. Nelle more dell'istituzione del Catasto e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell'impianto invia a quest'ultimo la scheda identificativa dell'impianto e l'installatore o il manutentore invia la dichiarazione di cui al comma 1 relativa alla tipologia di impianto.
3. Il responsabile dell'impianto termico provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del d.p.r. 74/2013 con le scadenze ivi previste.
4. Per gli impianti con generatori di calore a fiamma alimentati a gas (metano o GPL), aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, per i quali per la manutenzione periodica sia prevista una frequenza uguale o inferiore a due anni, il manutentore, a metà del periodo indicato nell'Allegato 3 per l'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, trasmette al soggetto esecutore, entro trenta giorni dall'effettuazione della manutenzione e senza costi aggiuntivi per l'utente, una dichiarazione di avvenuta manutenzione conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
5. Nel caso di impianti di nuova installazione o di loro ristrutturazione, nelle more di istituzione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12, e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il manutentore o il terzo responsabile inviano al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
6. Il controllo dell'efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 e secondo le scadenze riportate nella tabella di cui all'Allegato A allo stesso d.p.r.
7. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e far aggiornare, per le parti di competenza, il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
8. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue le relative operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto. Il responsabile dell'impianto sottoscrive per presa visione l'originale e le copie necessarie del rapporto di controllo di efficienza energetica.

Art. 5

(Trasmissione del rapporto di controllo)

1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, entro trenta giorni dall'esecuzione del controllo con la scadenza indicata nell'Allegato 3 e, in ogni caso, entro trenta giorni successivi alla scadenza prevista dall'Allegato medesimo.
2. La trasmissione del rapporto di controllo è effet-

tuata per via informatica, tramite il Catasto unico regionale di cui all'articolo 12, nonché per posta, all'indirizzo comunicato dal soggetto esecutore, fatta salva la possibilità di avvalersi unicamente della trasmissione telematica mediante up-load come previsto dall'articolo 12, comma 6. Il manutentore o terzo responsabile riporta il segno identificativo di cui all'articolo 11 sia sulla copia del rapporto rilasciata al responsabile dell'impianto sia su quella da trasmettere al soggetto esecutore.

Art. 6

(Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni)

1. Come previsto dall'articolo 9 del d.p.r. 74/2013, sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
 - b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

Art. 7

(Accertamenti)

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.
2. Nella fase di accertamento degli impianti di cui all'articolo 6:
 - a) qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore segnala tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio, il quale, anche mediante l'ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento

e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all'autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

- b) qualora si rilevino altre anomalie o difformità, il soggetto esecutore ne richiede l'eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell'impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione e al termine dei lavori invia al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta una ispezione con addebito come da Allegato 6;
- c) qualora si rilevino difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro trenta giorni le informazioni che gli siano richieste dal soggetto esecutore stesso. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta una ispezione con addebito come da Allegato 6.

Art. 8

(Ispezioni)

1. Ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento di cui all'articolo 7;
 - b) mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - c) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno identificativo di cui all'articolo 11;
 - d) mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al comma 4 dell'articolo 4;

- e) ordine e cadenze previsti nell'Allegato 4, in funzione della potenza e della tipologia degli impianti.
2. Nel cronoprogramma delle ispezioni si deve partire dagli impianti con età superiore a quindici anni.
 3. L'autorità competente stabilisce il numero di ispezioni da effettuare annualmente, anche in base al numero di rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti.
 4. Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica come da Allegato 5, tranne che nei casi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), per i quali le ispezioni potranno essere effettuate anche in periodi diversi.
 5. L'ispezione è annunciata al responsabile dell'impianto a cura del soggetto esecutore, con almeno quindici giorni d'anticipo, mediante:
 - a) apposita cartolina di avviso o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria, non maggiore di due ore, della visita;
 - b) accordi diretti o telefonici tra l'utente e il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui alla lettera a);
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
 6. La data programmata per l'ispezione può essere modificata se l'utente ne fa richiesta per iscritto o ne dà comunicazione, anche telefonica, con almeno tre giorni di anticipo.
 7. Se l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nell'Allegato 6 a titolo di rimborso spese per il mancato appuntamento. L'ispezione è effettuata in altra data concordata con il responsabile dell'impianto.
 8. Se anche la seconda visita non è effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, fermo restando l'addebito di cui al comma 7, il soggetto esecutore, su segnalazione dell'ispettore, informa il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, è informata l'impresa di distribuzione per i provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144).
 9. Sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per

i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 5, o lo ha prodotto privo del segno identificativo di cui all'articolo 11. Il costo di tali ispezioni, come da Allegato 6, è a carico del responsabile dell'impianto ferma restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui l'omessa o ritardata trasmissione del rapporto sia imputabile a quest'ultimo.

10. Il responsabile dell'impianto:

- a) può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento a essere presente durante l'ispezione;
- b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore durante l'ispezione;
- c) mette a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato, comprensivo degli allegati e almeno dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 e all'articolo 4, comma 1, di questa legge;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;
 - 4) ove necessario, la pratica per le attività soggette alla prevenzione incendi di cui al d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151, la documentazione INAIL (ex ISPEL) e quant'altro necessario, secondo la tipologia dell'impianto;
 - d) firma per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

11. L'ispettore:

- a) deve:
 - 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 5, lettera a), di questo articolo;
 - 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova, redatti secondo i modelli, distinti per tipologia di impianto, definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
 - 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

- 6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una da consegnare al responsabile dell'impianto, una da conservare a cura del soggetto esecutore e una da detenere nel proprio archivio;
- 7) riportare i dati del rapporto di prova nel Catasto unico regionale di cui all'articolo 12;
- b) non deve:
- 1) eseguire interventi sull'impianto;
 - 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori o fornire informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
 - 3) esprimere giudizi o apprezzamenti riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
- c) accerta:
- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
 - 2) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 10, lettera c);
 - 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - 4) che la conduzione e la gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano eseguite secondo le norme vigenti.
- 12.** L'ispettore esegue una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto se disponibile, nonché fornisce indicazioni sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
- 13.** L'ispettore procede prioritariamente a esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica.
- 14.** L'ispettore può riservarsi, annotandone i motivi, di non completare le parti del rapporto di prova relative agli interventi atti a migliorare il rendimento energetico e alla stima del dimensionamento del generatore. In questo caso può spedire entro sessanta giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio allegate al rapporto di prova.
- 15.** Nessuna somma di denaro deve essere corrisposta all'ispettore a qualsiasi titolo.
- 16.** La mancanza del libretto di impianto o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo o dell'ultima manutenzione comporta l'applicazione al responsabile dell'impianto della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.
- 17.** In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, l'autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008. Una copia della dichiarazione di conformità deve essere inviata al soggetto esecutore.
- 18.** Nel caso in cui durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'Allegato B del d.p.r. 74/2013, questo, entro quindici giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e), del d.p.r. 74/2013. Il responsabile dell'impianto, entro cinque giorni dall'effettuazione dell'intervento di manutenzione, invia al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
- 19.** Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 18 si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro centotanta giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro trenta giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa il soggetto esecutore che la sostituzione del generatore di calore è eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
- 20.** Trascorsi i termini di cui al comma 19 senza che il soggetto esecutore abbia ricevuto la dichiarazione di cui al comma 18 o l'avviso attestante la sostituzione del generatore di cui al comma 19, è applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.
- 21.** Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente, l'ispettore dispone l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro sessanta giorni, prorogabili per altri sessanta, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore per dimostrati motivi tecnici o procedurali o autorizzativi. Entro venti giorni dal-

l'effettuazione dell'intervento, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione redatta in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008.

22. Se in base alla documentazione prodotta non si constata l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il soggetto esecutore effettua un'ispezione con addebito.
23. Nel caso in cui l'ispezione di cui al comma 22 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005. Se l'impianto è alimentato a gas di rete, è informata l'impresa di distribuzione per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000.

Art. 9

(Impianti termici o generatori disattivati)

1. Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a una fonte di energia.
2. Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori deve trasmettere al soggetto esecutore, entro sessanta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. Una copia della dichiarazione deve essere sempre allegata al libretto di impianto.
3. La riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto esecutore con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 10

(Situazioni particolari)

1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6 e mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro trenta giorni, provvedendo ad aggiornare il Catasto unico regionale di cui all'articolo 12. Nel caso in cui il Catasto non sia operante e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell'impianto trasmette al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

2. Se l'ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.
3. Se durante l'ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che l'utente abbia provveduto a inviare la dichiarazione di cui all'articolo 9 ovvero l'abbia inviata oltre i termini previsti, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese nella misura di cui all'Allegato 6.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

Art. 11

(Segno identificativo)

1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio al soggetto esecutore del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui Allegato 3.
2. I manutentori o i responsabili di impianto acquisiscono, con le modalità indicate dall'autorità competente, il segno identificativo da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica. Se il segno identificativo è fornito dal manutentore, quest'ultimo lo acquisisce per conto del proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi.
3. I valori dei segni identificativi riportati nell'Allegato 7 sono determinati tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni, nonché per l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12 e per l'informazione di cui all'articolo 13.
4. La Giunta regionale stabilisce le disposizioni idonee a introdurre e regolare una procedura telematica di acquisizione e apposizione del segno identificativo.

Art. 12

(Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici)

1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici.
2. Il Catasto assegna un codice univoco, detto codice catasto, a ogni impianto termico registrato. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto ter-

mico e devono essere censiti attraverso un unico codice catasto e un'unica targa impianto come individuata al comma 4, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate dell'unità immobiliare costituiscono un impianto separato rispetto all'impianto termico che garantisce il servizio all'intera unità immobiliare o all'intero edificio. Sono invece considerati come un unico impianto termico i generatori fissi a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio gli apparecchi singoli a energia radiante o aerotermi. In questi casi è attribuito un unico codice catasto.

3. Il codice catasto è composto da quattro lettere che identificano gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, e da sei numeri che rappresentano il numero progressivo dell'impianto, come da Allegato 8. Il codice è così composto anche per quegli enti che sottoscrivono l'accordo previsto all'articolo 2, comma 2.
4. Il codice catasto è trascritto su un'apposita targa adesiva da applicare sugli impianti termici, detta targa impianto. Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso.
5. Il Catasto interagisce con gli utenti che devono inviare la documentazione prevista da questa legge e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
6. Il Catasto consente la registrazione telematica di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti, nonché la stampa di tutti i moduli riguardanti l'esercizio dell'impianto i quali, una volta firmati, possono essere trasmessi anche in up-load attraverso lo stesso sistema gestionale, in sostituzione della trasmissione cartacea.
7. Al fine di rendere il Catasto sempre più completo ed efficiente, in base a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005 la Regione può chiedere ai distributori di combustibile di fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno. I distributori sono tenuti a dare tali informazioni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffaldamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.

Art. 13

(Formazione e informazione)

1. La Giunta regionale, anche attraverso l'autorità competente o il soggetto esecutore, promuove pro-

grammi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del d.p.r. 74/2013.

2. La Giunta regionale, anche attraverso l'autorità competente o il soggetto esecutore, provvede a diffondere i contenuti di questa legge e a informare il pubblico sulle finalità perseguite.

Art. 14

(Tariffe)

1. Le tariffe relative al segno identificativo e alle ispezioni con addebito sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato negli Allegati 6 e 7.
2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto, cui è inviato apposito avviso contenente la data e l'ora dell'ispezione, nonché le modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato o ritardato pagamento sono attivate le procedure per il recupero del credito, con interessi e spese a carico del debitore.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, i proventi delle tariffe previste da questo articolo spettano all'autorità competente, che può utilizzarli per le finalità di questa legge.
5. A decorrere dall'attivazione della procedura telematica di cui all'articolo 11, comma 4, gli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo spettano per il 90 per cento all'autorità competente e per il 10 per cento alla Regione, che impiega quota parte delle relative risorse per l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12.

Art. 15

(Attività di monitoraggio)

1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei soggetti interessati dall'attuazione di questa legge, al fine di:
 - a) discutere eventuali problematiche sorte nell'applicazione di questa legge;
 - b) monitorare nel tempo i costi di manutenzione e controllo degli impianti termici;
 - c) definire e analizzare i contenuti della relazione biennale di cui al comma 2;
 - d) valutare l'applicazione di eventuali accordi operativi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge;
 - e) valutare eventuali modifiche da apportare alla normativa.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 10, del d.p.r. 74/2013, ogni due anni le autorità competenti trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate.
3. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 2 e avvalendosi del contributo dei rappresentanti dei soggetti interessati dall'attuazione di questa legge, predispone una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, prevedendone la divulgazione.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), e dal d.lgs. 192/2005 si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Le somme introitate a seguito del pagamento delle sanzioni sono destinate alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione previste da questa legge.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, quantificate per il 2017 in euro 511.276,34, sono iscritte a carico dell'UPB 30102 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2015/2017.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2017 la spesa complessiva di euro 130.000,00, da iscriversi a carico delle UPB 31201 per euro 50.000,00 e 31202 per euro 80.000,00 dello stato di previsione della spesa.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono impiegate per euro 130.000,00 a copertura delle spese autorizzate dal comma 2 e per euro 381.276,34 sono iscritte in aumento dell'UPB 20803 del bilancio.
4. Per gli anni successivi l'entità delle entrate e delle

spese è stabilita con le rispettive leggi di bilancio.

5. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al Programma operativo triennale.

Art. 18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine di completare le attività di autocertificazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici) e le attività di controllo e ispezione degli impianti termici per i bienni fino al 2013/2014, nonché dare inizio all'applicazione di questa legge, si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) le autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno stabilito di concludere entro il 31 dicembre 2014 la campagna di autocertificazione per il biennio 2013/2014 e hanno concluso alla data di entrata in vigore di questa legge i controlli e le ispezioni relative ai bienni precedenti, effettuano i controlli documentali e le ispezioni relative al biennio 2013/2014 entro il 30 dicembre 2015 con le modalità previste dalla l.r. 9/2008;
 - b) le autorità competenti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, non hanno ancora concluso i controlli e le ispezioni previsti dall'articolo 5 della l.r. 9/2008 per i bienni 2009/2010 e 2011/2012 effettuano i controlli e le ispezioni relative a tali bienni entro il 31 dicembre 2016 con le modalità previste dalla medesima l.r. 9/2008;
 - c) le autorità competenti, individuate alla lettera b), entro un mese dalla data di entrata in vigore di questa legge possono disporre, per il biennio di autocertificazione 2013/2014, la proroga del termine entro il quale è possibile regolarizzare l'autocertificazione da parte dei responsabili degli impianti termici con generatori di calore a fiamma che non l'abbiano prodotta o che l'abbiano prodotta priva del bollino di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2008;
 - d) il termine di proroga di cui alla lettera c), stabilito dalle autorità competenti con atto opportunamente pubblicato e comunicato alla struttura organizzativa regionale competente, non può comunque superare il 30 giugno 2016;
 - e) durante il periodo di proroga di cui alla lettera c), per l'autocertificazione deve essere redatto e inviato all'autorità competente un rapporto di efficienza energetica conforme al modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;

- f) fermi restando la modalità di ripartizione dei costi prevista dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e l'ammontare del costo del bollino stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2008, n. 1837 (Criteri per l'attuazione della l.r. 9/2008), nell'ambito del periodo di proroga il manutentore anticipa l'onere del bollino, da rimborsare dall'utente finale;
- g) l'autorità competente che si avvale della proroga di cui alla lettera c) deve avviare, entro il mese successivo al termine indicato nel relativo atto e con le modalità previste dalla l.r. 9/2008, i controlli e le ispezioni relative alle autocertificazioni inerenti il biennio 2013/2014 come previsto nell'atto di proroga. Tali controlli e ispezioni devono concludersi entro sei mesi dal termine della proroga;
- h) per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, la cadenza in anni della trasmissione del rapporto di controllo di cui all'Allegato 3 deve intendersi partendo dall'ultima autocertificazione munita di segno identificativo (bollino), se effettuata nel biennio precedente l'entrata in vigore di questa legge;
- i) per tutte le altre tipologie d'impianto e per gli impianti di cui alla lettera h) privi dell'autocertificazione relativa al biennio 2013/2014, come eventualmente prorogato con le modalità di cui alla lettera c), l'invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017;
- l) per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'articolo 4, comma 4, deve essere effettuato secondo le scadenze ivi previste, calcolate partendo dall'ultima autocertificazione munita di segno identificativo (bollino), se effettuata nel biennio precedente l'entrata in vigore di questa legge.
- 2.** Nel periodo transitorio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 9/2008 e della d.g.r. 1837/2008 richiamate nel medesimo comma.
- 3.** In presenza di impianti o generatori disattivati alla data di entrata in vigore di questa legge, il responsabile dell'impianto trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2, entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
- 4.** La deliberazione di cui all'articolo 11, comma 4, è adottata entro il 31 dicembre 2015. Fino all'adozione della procedura telematica, il segno identi-

ficativo è costituito da un bollino adesivo avente caratteristiche uguali a quello in uso alla data di entrata in vigore di questa legge, introdotto dalla l.r. 9/2008 e dalla d.g.r. 1837/2008. Il bollino è stampato dall'autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l'eventuale organismo esterno. Nel frontespizio del bollino è indicato il valore dello stesso, diversificato secondo la tipologia e la potenzialità dell'impianto come riportato nelle tabelle dell'Allegato 7. E' possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l'impianto in esame come da Allegato 7. Dopo l'avvio della procedura telematica, i manutentori, al fine di esaurire eventuali scorte, possono continuare a utilizzare i bollini suddetti per un periodo massimo di sei mesi.

- 5.** Nelle more della costituzione del Catasto unico regionale di cui all'articolo 12, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati all'autorità competente nelle forme e modalità da quest'ultima stabilite. Le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice univoco di cui all'articolo 12, comma 3, secondo le modalità da esse autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al predetto comma 3. A tal fine, le autorità competenti possono chiedere i dati alle società distributrici di combustibile di cui all'articolo 12, comma 7. Una volta operante il Catasto unico regionale, devono esservi trasferiti i dati degli impianti censiti dalle autorità competenti, comprensivi del codice impianto.
- 6.** Eventuali modifiche di questa legge che si rendano necessarie per adeguarla a nuove normative tecniche o a metodologie operative più evolute sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, purché non comportino variazioni dei costi indicati negli Allegati 6 e 7.

Art. 19

(Abrogazione)

- 1.** La l.r. 9/2008 è abrogata.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

Allegato 1

Definizioni (articolo 1, comma 3):

- a) **accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- b) **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- d) **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- e) **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011 (Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE);
- f) **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
- g) **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
- h) **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- i) **contratto servizio energia:** contratto che, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
- l) **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- m) **dichiarazione di avvenuta manutenzione:** il documento, redatto e inviato dal manutentore o dal terzo responsabile al soggetto esecutore, che attesta l'avvenuta manutenzione dell'impianto termico. Tale documento, che è privo del segno identificativo di cui all'articolo 11 e non prevede l'esecuzione di un controllo dell'efficienza energetica, non comporta costi aggiuntivi per l'utente.
- n) **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le

- attività relative all'impianto termico come la conduzione, la manutenzione e il controllo e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- o) **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
 - p) **generatore di calore o caldaia:** complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
 - q) **gradi giorno:** parametro convenzionale di una località, rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti a una temperatura prefissata. Il grado giorno è l'unità di misura utilizzata allo scopo (GG);
 - r) **impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. L'impianto termico è costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate, compresi anche gli edifici residenziali monofamiliare e le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionale (ad esempio, studio medico o legale) o commerciale (ad esempio, agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio, sindacato o patronato), che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale. Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti a uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati a ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate;
 - s) **impianto termico di nuova installazione:** impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
 - t) **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge;
 - u) **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
 - v) **macchina frigorifera:** qualsiasi tipo di dispositivo o insieme di dispositivi, nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 - z) **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolti da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
 - aa) **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con

- strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- bb) manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto o dalla normativa vigente mediante ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- cc) occupante:** chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità a qualsiasi titolo di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
- dd) organismo esterno:** soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti, che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'Allegato C al d.p.r. 74/2013;
- ee) personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore):** personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'Allegato C al d.p.r. 74/2013. L'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula apposita convenzione;
- ff) pompa di calore:** dispositivo o impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- gg) potenza termica convenzionale:** potenza termica del focolare di un generatore di calore diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo. L'unità di misura utilizzata è il kW;
- hh) potenza termica del focolare** prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;
- ii) potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico, dichiarata dal fabbricante, che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- ll) potenza termica utile:** quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore di un generatore di calore. L'unità di misura utilizzata è il kW;
- mm) proprietario:** soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- nn) rapporto di controllo di efficienza energetica o rapporto di controllo tecnico:** rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico, che ne riporta gli esiti come prescritto dall'articolo 8 del d.p.r. 74/2013. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
- oo) rapporto di prova:** documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione. I modelli di rapporto, distinti per tipologia di impianto, sono definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
- pp) rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale:** rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;
- qq) rendimento globale medio stagionale:** rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito

- con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico;
- rr) rendimento di produzione medio stagionale:** rapporto tra l'energia termica utile generata e immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- ss) rendimento termico utile:** rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;
- tt) responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l'amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali); il proprietario o l'amministratore delegato, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile, nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.p.r. 74/2013;
- uu) ristrutturazione di un impianto termico:** insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione sia dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- vv) scheda identificativa dell'impianto:** scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;
- zz) servizi energetici degli edifici:** servizi costituiti da:
- 1) climatizzazione invernale, quale fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - 2) produzione di acqua calda sanitaria, quale fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - 3) climatizzazione estiva, quale compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - 4) illuminazione, quale fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- aaa) soggetto esecutore:** autorità competente o organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
- bbb) sostituzione di un generatore di calore:** rimozione di un vecchio generatore e installazione di un generatore nuovo destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, con potenza termica non superiore alla potenza del generatore sostituito incrementata per un massimo del 10 per cento;
- ccc) sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- 1) prodotto dalla combustione;

- 2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali l'energia solare, etc.);
 - 3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - 4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- ddd) teleriscaldamento o teleraffrescamento:** distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
- eee) terzo responsabile dell'impianto termico:** impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- fff) unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- ggg) unità di micro-cogenerazione:** unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al d.m. 4 agosto 2011;
- hhh) valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Allegato 2

Compiti del responsabile, del terzo responsabile, del manutentore e del conduttore dell'impianto termico (articolo 3, comma 5)**1. Responsabile dell'impianto termico**

Il responsabile dell'impianto termico è garante dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del d.p.r. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 dello stesso d.p.r.;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra);
- d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 7 del d.p.r. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;
- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 8 del d.p.r. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);
- g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 11 se tale compito non è stato assolto dal manutentore;
- h) conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto e in particolare:
 - 1) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008;
 - 2) una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione che il manutentore o installatore ha l'obbligo di redigere al termine delle operazioni di controllo o manutenzione;
 - 3) copia del rapporto di prova, che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di un'eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - 4) il libretto di impianto;
 - 5) i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto;
- i) redigere e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - 1) la scheda identificativa dell'impianto;
 - 2) la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico;
 - 3) nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo;
- l) compilare, firmare e inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - 1) la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'articolo 9, comma 2;

- 2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'articolo 8, commi 18 e 21;
- 3) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'articolo 8, commi 19 e 20;
- m) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli articoli 7 e 8, firmando per presa visione il rapporto che l'ispettore compila al termine del controllo. In caso di delega di responsabilità a un terzo con la disciplina e nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.p.r. 74/2013, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina o revoca del terzo responsabile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).

2. Terzo responsabile dell'impianto termico

Il terzo responsabile dell'impianto termico, nominato dall'occupante, dal proprietario o dal responsabile di condominio, subentra nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto e risponde altresì del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario od occupante, descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l) del punto 1;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica e della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'articolo 4;
- c) predisporre e inviare al soggetto esecutore, entro dieci giorni lavorativi, la comunicazione di nomina a terzo responsabile;
- d) comunicare al soggetto esecutore, entro due giorni lavorativi, eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico;
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati, debitamente aggiornati.

3. Manutentore

Il manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato dal responsabile dell'impianto a eseguire i controlli come definiti alla lettera l) dell'allegato 1 e le manutenzioni come definite alle lettere z), aa) e bb) dello stesso allegato. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, del d.p.r. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, del d.p.r. 74/2013;
- d) redigere in più copie e firmare il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica e la dichiarazione di avvenuta manutenzione, al termine delle operazioni di controllo o manutenzione: una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore, quando richiesto, e una trattenuta. Nei modelli di rapporto di controllo il manutentore deve tra l'altro annotare nel campo osservazioni le manutenzioni effettuate e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto.

Nello stesso modello il manutentore deve riportare anche la data prevista per il successivo intervento;

- e) dichiarare in forma scritta all'utente o committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi e utilizzando i modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente:
- 1) quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - 2) con quale frequenza le operazioni di cui al numero 1) vanno effettuate.

Le dichiarazioni di cui alla lettera e), sottoscritte dal responsabile d'impianto, devono essere inviate anche al soggetto esecutore.

4. Conduttore

Il conduttore è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per gli impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW, secondo quanto previsto dall'articolo 287 del d.lgs. 152/2006. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) eseguire le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione, intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Allegato 3

**Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica
muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 5, comma 1)**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza in anni della trasmissione all'autorità competente	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl ⁽²⁾	$10 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4

	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P _{el} - Potenza elettrica nominale.				
<p>(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.</p> <p>(2) Per gli impianti alimentati a gas metano o GPL aventi potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, per i quali la frequenza con cui sono eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 4, è uguale o inferiore a 2 anni, è previsto l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione a metà della cadenza sopra indicata.</p>				

Allegato 4

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (articolo 8, comma 1)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Tipo e cadenza dei controlli sulla totalità degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni in 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica in 4 anni

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

Allegato 5

Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località (articolo 8, comma 4)

Gradi Giorno	Zona climatic a	Periodo di accensione	Ore al giorno di accensione
Da 1401 a 2100	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12 ore giornaliere
Da 2101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 aprile	14 ore giornaliere

Allegato 6

Costo delle ispezioni in campo con addebito (articolo 8, commi 7 e 9)

Generatori di calore a fiamma

Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	Importo in € ⁽¹⁾
da 10 kW a 35 kW	80,00
da 35,1 kW a 116 kW	110,00
da 116,1 kW a 350 kW	180,00
superiore a 350 kW	250,00

I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa supplementare pari al 10% dell'importo dovuto per la pertinente classe di potenza dell'impianto.

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto	Importo in € ⁽¹⁾
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 kW a 100kW	80,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	150,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	80,00
Impianti cogenerativi	300,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 30,00⁽¹⁾.

(1) I costi indicati sono IVA esenti per l'utente: le tariffe non sono assoggettate ad IVA ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, le tariffe comprendono l'eventuale onere tributario relativo all'IVA assolta dall'Autorità competente sul corrispettivo da essa dovuto all'Organismo esterno per l'espletamento del servizio (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 186 /E del 6 dicembre 2000).

Allegato 7

Costo del segno identificativo (articolo 11, comma 3)

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Contributo ⁽¹⁾ (€)
Da 10 a 100	14,00
Da 101 a 200	56,00
Da 201 a 300	98,00
Superiori a 300	140,00

Altre tipologie d'impianto


Tipologia impianto	Contributo ⁽¹⁾ (€)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	14,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	56,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	14,00
Impianti cogenerativi	56,00

(1) Il contributo è escluso dall'IVA in base all'articolo 15, primo comma, n. 3, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Allegato 8

Composizione del codice catasto (articolo 12, comma 3)

Il codice catasto o codice univoco è composto da 4 lettere che identificano l'ente preposto alle ispezioni (autorità competente) e da 8 numeri che rappresentano il numero progressivo dell'impianto, senza spazi vuoti:



Le 4 lettere che identificano le autorità competenti sono le seguenti:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| a) Comune di Ancona | = CMAN; |
| b) Comune di Ascoli Piceno | = CMAP; |
| c) Comune di Civitanova Marche | = CMCM; |
| d) Comune di Fano | = CMFA; |
| e) Comune di Jesi | = CMJE; |
| f) Comune di Macerata | = CMMC; |
| g) Comune di Pesaro | = CMPS; |
| h) Comune di San Benedetto del Tronto | = CMSB; |
| i) Comune di Senigallia | = CMSE; |
| j) Provincia di Ancona | = PRAN; |
| k) Provincia di Ascoli Piceno | = PRAP; |
| l) Provincia di Fermo | = PRFM; |
| m) Provincia di Macerata | = PRMC; |
| n) Provincia di Pesaro e Urbino | = PRPU. |

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo dell'articolo 9 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), è il seguente:

“Art. 9 (*Ispezioni sugli impianti termici*) - 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica uti-

le nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto.

6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.

8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti

dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

- f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.

10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo."

Nota all'art. 3, comma 1

Il testo dell'articolo 6 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), è il seguente:

"Art. 6 (*Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva*) - 1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto,

fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il

medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28."

Nota all'art. 3, comma 3

Per il testo delle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 6 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), vedi nella nota all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 4, comma 1

- Per il testo del comma 4 dell'articolo 7 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), vedi nella nota all'art. 4, comma 3.

- Il testo del comma 6 dell'articolo 15 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), è il seguente:

"Art. 15 (*Sanzioni*) - *Omissis*

6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. *Omissis*"

- Il testo dell'articolo 11 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), è il seguente:

"Art. 11 (*Sanzioni*) - 1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione."

Nota all'art. 4, comma 3

Il testo degli articoli 7 e 8 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), è il seguente:

"Art. 7 (*Controllo e manutenzione degli impianti termici*) - 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo

specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente."

"Art. 8 (*Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici*) - 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;

- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.

7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo

9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell' Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all' articolo 4, comma 6, lettera e).

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante."

Nota all'art. 4, comma 6

Per il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 8 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), vedi nella nota all'art. 4, comma 3.

Nota all'art. 6, comma 1

Per il testo dell'articolo 9 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), vedi nella nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 8

Il testo del comma 6 dell'articolo 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva

98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), è il seguente:

"Art. 16 (*Obblighi delle imprese di distribuzione*) - *Omissis*

6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

Omissis"

Nota all'art. 8, comma 10, lettera c), punto 2)

Per il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), vedi nella nota all'art. 4, comma 3.

Nota all'art. 8, comma 16

Il testo del comma 5 dell'articolo 15 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), è il seguente:

"Art. 15 (*Sanzioni*) - *Omissis*

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Omissis"

Nota all'art. 8, comma 18

Il testo della lettera e) del comma 6 dell'articolo 4 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua

calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), è il seguente:

“Art. 4 (*Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale*) - *Omissis*

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

omissis;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

omissis”

Nota all'art. 8, comma 20

Per il testo del comma 5 dell'articolo 15 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), vedi nella nota all'art.8, comma 16.

Note all'art. 8, comma 23

- Per il testo del comma 5 dell'articolo 15 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), vedi nella nota all'art.8, comma 16.

- Per il testo del comma 6 dell'articolo 16 del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), vedi nella nota all'art. 8, comma 8.

Nota all'art. 12, comma 7

Il testo del comma 3 dell'articolo 9 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), è il seguente:

“Art. 9 (*Funzioni delle regioni e degli enti locali*) - *Omissis*

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. A tali fini:

- a) i soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, comunicano entro centoventi giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
- b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
- c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all' articolo 4, comma 1-bis.

Omissis”

Nota all'art. 13, comma 1

Per il testo del comma 6 dell'articolo 9 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), vedi nella nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 15, comma 2

Per il testo del comma 10 dell'articolo 9 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), vedi nella nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 18, comma 1

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici), è il seguente:

“Art. 3 (*Sistema di autocertificazione*) - 1. È istituito un sistema di autocertificazione, mediante acquisizione gratuita di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.

2. Il bollino verde è apposto dal manutentore di fiducia di cui all' articolo 7, comma 2, del d.lgs. 192/2005 sul rapporto di controllo tecnico, almeno con la seguente periodicità:

- a) ogni due anni per gli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt;
 - b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt.
3. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla Provincia o al Comune secondo le rispettive competenze con le scadenze temporali di cui al comma 2.
4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati con atto della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”

Nota all'art. 18, comma 1, lett. b)

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici), è il seguente:

“Art. 5 (*Ispezioni degli impianti termici*) - 1. Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico. Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita.

2. Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 3, comma 4, sono svolte ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile della manutenzione e dell'esercizio.

3. Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni per almeno il 5 per cento degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 3.”

Nota all'art. 18, comma 1, lettera c)

Per il testo dell'articolo 3 della l.r. 27 maggio 2008, n. 9 (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici), vedi nella nota all'art. 18, comma 1.

Nota all'art. 18, comma 1, lettera f)

Il testo del comma 2 dell'articolo 9 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), è il seguente:

“Art. 9 (*Funzioni delle regioni e degli enti locali*) - *Omissis*

2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:

- a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
 - b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
 - c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
 - d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
- Omissis*”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 477 del 25 febbraio 2015;
- Relazione della IV Commissione assembleare permanente dell'8 aprile 2015;

- Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente del 9 aprile 2015;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 7 aprile 2015;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in data 7 aprile 2015;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 aprile 2015, n. 193.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 129 del 14 aprile 2015 concernente:

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea Legislativa

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta di regolamento interno dell'Ufficio di Presidenza n. 1638 del 9 aprile 2015;

Visto l'articolo 10, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio;

Ritenuto opportuno apportare al Regolamento interno le modifiche che consentano all'Assemblea neo eletta di operare fin da subito con normative più rigorose, più aderenti alla prassi pluriennale in atto e conformi al quadro normativo nazionale e regionale vigente;

Visto l'articolo 133 del Regolamento interno;

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 del Regolamento interno)

1. Il terzo comma dell'articolo 2 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è sostituito dal seguente:

“3. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente del consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 11 del Regolamento interno)

1. L'articolo 11 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Pubblicità delle deliberazioni dell'ufficio di presidenza)

1. La pubblicità dei lavori dell'ufficio di presidenza è assicurata mediante la preventiva comunicazione ai consiglieri dell'ordine del giorno delle sedute e la pubblicazione delle deliberazioni sul bollettino ufficiale della Regione per estratto e sul sito internet del consiglio nel loro contenuto integrale.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 16 del Regolamento interno)

1. L'articolo 16 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Composizione e costituzione dei gruppi)

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. All'inizio della legislatura possono costituire un gruppo consiliare i consiglieri, qualunque sia il numero, eletti in una o più liste di candidati contrassegnate con il medesimo simbolo, ovvero appartenenti a forze politiche presentatesi nella medesima coalizione con liste diverse, che abbiano deciso di costituire un gruppo unico.

3. Entro tre giorni dalla prima seduta del consiglio ciascun consigliere regionale è tenuto a dichiarare per iscritto a quale gruppo intende appartenere. I consiglieri che non abbiano fatto tale dichiarazione o che non risultino comunque appartenere ad alcun gruppo, nel corso della verifica di cui al comma 6, sono assegnati dall'ufficio di presidenza al gruppo misto.

4. Ciascun gruppo in possesso dei requisiti di cui al comma 2, provvede entro cinque giorni dalla prima seduta del consiglio alla sua costituzione e all'elezione di un presidente e di uno o più vicepresidenti.

5. Della costituzione del gruppo e dei nominativi degli eletti è data immediata comunicazione al presidente del consiglio con apposita nota, nella quale sono